

STATUTO

**NOSTOS SOCIETA' A
RESPONSABILITA' LIMITATA
IMPRESA SOCIALE**

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: TORINO TO VIA SAN QUINTINO 28

Numero REA: TO - 1168193

Codice fiscale: 10868530014

Forma giuridica: SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 23-10-2020 - Statuto completo	2
--	---

Amministrazione signori CARENA Pietro - Presidente e CARENA

Paolo - Consigliere con gli stessi poteri e deleghe a suo tempo conferiti;

- di affidare il controllo interno ad un Sindaco Unico, che durerà in carica per tre esercizi, compreso quello in corso, nominato nella persona del signor

- **PERSICO dottor Marcello** nato a Torino il 4 maggio 1972, domiciliato in Torino, via San Quintino n. 28, codice fiscale PRS MCL 72E04 L219F

iscritto all'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Torino al n. 2396 ed iscritto all'Albo dei Revisori Legali al n. 124882 con D.M. del 19 febbraio 2002 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 1° marzo 2002 supplemento n. 17 IV Serie Speciale;

- di dare atto che, per effetto della trasformazione il patrimonio della società a responsabilità limitata trasformata spetta all'Impresa sociale nella forma di società a responsabilità limitata risultante e che pertanto alla stessa dovranno essere intestati e volturati tutti i beni, anche immateriali, licenze, autorizzazioni e concessioni amministrative di qualsiasi genere intestate alla società trasformata, nonchè tutti i contratti in corso, il tutto con ampio esonero da responsabilità al riguardo per ogni competente ufficio pubblico o privato.

Ai fini dei conseguenti annotamenti e delle trascrizioni nei Pubblici Registri il comparente fa constare che la società trasformata è proprietaria dei seguenti immobili censiti al Catasto Fabbricati del Comune di Torino come segue:

- **Foglio 1236, particella 94, subalterno 56**, via Sestriere 17 A Piano S1, zona censuaria 2, categoria C/6, classe 4, consistenza 13 metri quadrati, rendita euro 115,48

- **Foglio 1337, particella 253, subalterno 132**, via Morgari Oddino 24 Piano S2, zona censuaria 1, categoria C/6, classe 6, consistenza 14 metri quadrati, rendita euro 127,98

Richiesto, ricevo questo atto quale leggo al comparente che lo dichiara conforme a sua volontà e con me notaio in conferma si sottoscrivono alle ore sedici e minuti venti.

Scritto in parte da me in parte da persone di mia fiducia ed in parte dattiloscritto pure da persona di mia fiducia il presente atto occupa di tre fogli facciate dieci con sottoscrizioni sull'undicesima.

IN ORIGINALE FIRMATO:

PIETRO CARENA

GIUSEPPE GIANELLI NOTAIO

Allegato "A" al n. 43966 di raccolta

STATUTO

Art. 1. Denominazione

E' costituita ai sensi del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 112, come modificato dal Decreto Legislativo 20 luglio 2018 n. 95, una impresa sociale nella forma della società a responsabilità limitata denominata

"Nostos Società a Responsabilità Limitata Impresa Sociale"
siglabile **"Nostos S.R.L. Impresa Sociale"**

Art. 2. Oggetto sociale

La società esercita in via stabile e principale un'attività di imprese di interesse generale, senza scopo di lucro e per finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, adottando modalità di gestione responsabili e trasparenti e favorendo il più ampio coinvolgimento dei lavoratori, degli utenti e di altri soggetti interessati alle loro attività.

La società non ha scopo di lucro ed intende operare nello spirito dell'art. 2 del d. lgs. 112/2017 allo scopo di promuovere una sempre maggiore diffusione della cultura imprenditoriale giovanile e femminile nell'ambito dell'innovazione tecnologica e dell'impatto sociale con finalità educativa e di accompagnamento dello sviluppo di progetti imprenditoriali, con particolare riferimento all'educazione, istruzione e formazione professionale, nell'ambito della creazione di impresa e alla ricerca scientifica di particolare interesse sociale.

Intende altresì operare nella formazione extra-scolastica ed extracurriculare e nei progetti di alternanza scuola lavoro finalizzati alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo.

Quanto precede anche mediante fornitura di servizi strumentali e consulenziali alle imprese sociali e microimprenditoriali.

Intende cooperare a servizi finalizzati all'inserimento o al reinserimento nel mercato del lavoro e nel mondo dell'impresa dei lavoratori

PIU' IN DETTAGLIO

la società ha per oggetto, sotto forma di impresa e nel rispetto della normativa in materia, sia direttamente che indirettamente l'intervento a sostegno delle iniziative imprenditoriali di innovazione tecnologica e di innovazione sociale, dell'imprenditoria giovanile, dell'attività di formazione professionale nell'organizzazione aziendale e nella predisposizione di business plan, della promozione della cultura imprenditoriale anche nelle fasce sociali svantaggiate, e in generale di tutte le attività di mentoring, coaching, e investing che vengono individuate nella dizione di Business Angel.

L'attività è svolta senza alcuna finalità di lucro, e potrà concretizzarsi nella promozione della nascita di nuove imprese (start up) nell'ambito della innovazione tecnologica, gli spin off accademici, e dell'innovazione

sociale, nonchè di imprese anche tradizionali artigiane o commerciali di imprenditoria giovanile e femminile; la consulenza in ambito amministrativo ed organizzativo, anche a titolo gratuito, a favore delle medesime imprese, anche già pre-esistenti; il supporto consulenziale, anche a titolo gratuito, a imprese sociali, cooperative sociali, enti ecclesiastici, enti educativi e di formazione, enti benefici di natura religiosa o meno; l'organizzazione o la partecipazione di iniziative formative nell'ambito della didattica extracurricolare nella scuola secondaria primaria pubblica o privata.

Per perseguire le proprie finalità la società potrà esercitare l'attività di consulenza aziendale e di consulenza in organizzazione aziendale, di assistenza gestionale alle imprese, di controllo di gestione, di consulenza di direzione. Potrà altresì organizzare corsi, formare personale, predisporre pubblicazioni e guide, organizzare docenze.

Potrà anche sviluppare sistemi di elaborazione dati e strumenti informatici per il controllo di gestione, finalizzati all'utilizzo anche gratuito delle proprie consociate o delle imprese destinatarie della attività consulenziale.

La società potrà esercitare, nei limiti del vigente ordinamento, la prestazione di servizi in materia immobiliare. Nel perseguimento dell'oggetto sociale, la società potrà assumere partecipazioni in altre imprese italiane o estere, a scopo operativo e per la realizzazione tramite esse delle proprie finalità.

Potrà realizzare in particolare "joint venture" società miste, consorzi, società consortili, associazioni o raggruppamenti temporanei d'impresa, gruppi europei di interesse economico, siano esse imprese sociali o imprese commerciali. Potrà nell'esplicazione dello scopo sociale sopra indicato, concedere finanziamenti sotto qualsiasi forma a favore di società del proprio gruppo o di terzi, nei limiti di legge, con esclusione di qualsiasi rapporto nei confronti del pubblico. La società potrà altresì esercitare il coordinamento ed il controllo organizzativo, commerciale, amministrativo e finanziario delle società partecipate, anche mediante il rilascio di garanzie reali, fidejussioni ed avalli nonchè la prestazione dei relativi servizi finanziari, contabili, amministrativi, direzionali ed affini. Potrà sottoscrivere o accollarsi mutui ipotecari, finanziamenti, rilasciare ipoteche e garanzie. Tutte le attività devono essere svolte nei limiti e nel rispetto delle norme che ne disciplinano l'esercizio. Potrà altresì eseguire tutte le operazioni mobiliari ed immobiliari finalizzate al perseguimento delle attività indicate all'oggetto sociale.

Art. 3. Assenza di scopo di lucro

Salvo quanto previsto dal comma 3 dell'art. 3 e dall'articolo 16 del D.Lgs. 112/2017, l'impresa sociale destina eventuali utili ed avanzi di gestione allo svolgimento dell'attività statutaria o ad incremento del patrimonio.

E' vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominati, a fondatori, soci o associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di qualsiasi altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto.

E' ammesso il rimborso al socio del capitale effettivamente versato ed eventualmente rivalutato o aumentato nei limiti di cui al comma 3, lettera a). Ai sensi e per gli effetti di cui al presente comma, si considerano in ogni caso distribuzione indiretta di utili:

a) la corresponsione ad amministratori, sindaci e a chiunque rivesta cariche sociali di compensi individuali non proporzionati all'attività svolta, alle responsabilità assunte e alle specifiche competenze o comunque superiori a quelli previsti in enti che operano nei medesimi o analoghi settori e condizioni;

b) la corresponsione ai lavoratori subordinati o autonomi di retribuzioni o compensi superiori del quaranta per cento rispetto a quelli previsti, per le medesime qualifiche, dai contratti collettivi di cui all'articolo 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, salvo comprovate esigenze attinenti alla necessità di acquisire specifiche competenze ai fini dello svolgimento delle attività di interesse generale di cui all'articolo 2, comma 1, lettere b), g) o h);

c) la remunerazione degli strumenti finanziari diversi dalle azioni o quote, a soggetti diversi dalle banche e dagli intermediari finanziari autorizzati, in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per la distribuzione di dividendi dal comma 3, lettera a);

d) l'acquisto di beni o servizi per corrispettivi che, senza valide ragioni economiche, siano superiori al loro valore normale;

e) le cessioni di beni e le prestazioni di servizi, a condizioni più favorevoli di quelle di mercato, a soci, associati o partecipanti, ai fondatori, ai componenti gli organi amministrativi e di controllo, a coloro che a qualsiasi titolo operino per l'organizzazione o ne facciano parte, ai soggetti che effettuano erogazioni liberali a favore dell'organizzazione, ai loro parenti entro il terzo grado ed ai loro affini entro il secondo grado, nonché alle società da questi direttamente o indirettamente controllate o collegate, esclusivamente in ragione della loro qualità, salvo che tali cessioni o prestazioni non costituiscano

l'oggetto dell'attività di interesse generale di cui

all'articolo 2 del D.Lgs. 112/2017;

f) la corresponsione a soggetti diversi dalle banche e dagli intermediari finanziari autorizzati, di interessi passivi, in dipendenza di prestiti di ogni specie, superiori di quattro punti al tasso annuo di riferimento. Il predetto limite potrà essere aggiornato con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

3. L'impresa sociale potrà con decisione dei soci destinare una quota inferiore al cinquanta per cento degli utili e degli avanzi di gestione annuali, dedotte eventuali perdite maturate negli esercizi precedenti:

a) ad aumento gratuito del capitale sociale sottoscritto e versato dai soci, nei limiti delle variazioni dell'indice nazionale generale annuo dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e di impiegati, calcolate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) per il periodo corrispondente a quello dell'esercizio sociale in cui gli utili e gli avanzi di gestione sono stati prodotti, oppure alla distribuzione, anche mediante aumento gratuito del capitale sociale o l'emissione di strumenti finanziari, di dividendi ai soci, in misura comunque non superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato;

b) a erogazioni gratuite in favore di enti del Terzo settore diversi dalle imprese sociali, che non siano fondatori, associati, soci dell'impresa sociale o società da questa controllate, finalizzate alla promozione di specifici progetti di utilità sociale.

Art. 4. Sede.

La società ha sede in Torino.

La sede sociale potrà essere trasferita in qualsiasi indirizzo dello stesso comune con semplice decisione dell'Organo Amministrativo o dell'assemblea ordinaria dei soci. I medesimi Organi amministrativi o assembleari potranno inoltre decidere l'istituzione e/o la soppressione di sedi secondarie, filiali, succursali, agenzie ed uffici di rappresentanza in Italia ed all'Ester.

Art. 5. Durata

La durata della società è fissata fino al trentuno dicembre duemilatrenta e potrà essere prorogata o anticipatamente sciolta con deliberazione dell'assemblea dei soci come per legge.

CAPITALE

Art. 6. Il capitale sociale è determinato in euro 10.000,00 (diecimila virgola zero zero).

Esso potrà essere aumentato, una o più volte, per deliberazione dell'assemblea anche mediante conferimento di

beni in natura, crediti, prestazioni d'opera o di servizi, purché suscettibili di valutazione economica.

I conferimenti diversi dal danaro devono avvenire nel pieno rispetto di quanto previsto dagli articoli 2464 e 2465 C.C.. In caso di riduzione del capitale sociale è espressamente esclusa ogni ipotesi di distribuzione o rimborso di fondi, riserve o avanzi di gestione ai soci. Le quote di capitale relative alla riduzione dovranno essere destinate ai fondi di riserva.

APPORTI E FINANZIAMENTI DEI SOCI

Art. 7. I soci, nel rispetto delle vigenti norme di legge e dei regolamenti, potranno effettuare finanziamenti anche in conto capitale a favore della società. Detti finanziamenti, salvo patto contrario risultante per iscritto, si intendono infruttiferi di interessi.

TITOLI DI DEBITO

Art. 8. La società potrà emettere titoli di debito nel rispetto delle vigenti norme di legge in materia.

La decisione relativa all'emissione di titoli di debito è riservata alla competenza esclusiva dei soci.

La decisione dei soci, che dovrà essere assunta con il voto favorevole dei soci che rappresentino più della metà del capitale sociale, deve prevedere le condizioni di emissione, i limiti, le modalità di circolazione e le modalità di rimborso.

TRASFERIMENTO PARTECIPAZIONI SOCIALI

Trasferimento per atto tra vivi

Art. 9. (Clausola di prelazione) In caso di trasferimento delle quote, o di parte di esse, per atto tra vivi a titolo oneroso, è riservato a favore degli altri soci il diritto di prelazione.

Art. 9.1. Ai fini dell'esercizio della prelazione, il socio che intende trasferire la propria quota sociale o parte di essa, deve darne comunicazione a tutti gli altri soci e a ciascun amministratore mediante lettera raccomandata indicando il nominativo dell'acquirente, il prezzo e tutte le altre condizioni della cessione. La comunicazione vale come proposta contrattuale di cessione nei confronti dei soci, i quali possono determinare la conclusione del contratto comunicando al proponente la loro accettazione entro sessanta giorni dall'invio della proposta.

Art. 9.2. In caso di esercizio del diritto di prelazione da parte di più soci, questi si dividono la quota offerta in vendita in modo che tra essi rimanga inalterato il rapporto di partecipazione al capitale sociale, salvo diverso accordo tra loro.

Art. 9.3. Il diritto di prelazione non spetta qualora il trasferimento della quota sociale o di parte di essa sia posto in essere dal socio nei confronti del proprio coniuge e dei propri figli, salvo diversa decisione dell'assemblea.

Art. 9.4. (Clausola di gradimento) In caso di mancato

esercizio del diritto di prelazione, l'alienazione della quota, in tutto o in parte, ad un soggetto estraneo alla compagine sociale è comunque subordinata al gradimento espresso con decisione dai soci.

Entro giorni sessanta (60) dal ricevimento della comunicazione di cui al superiore punto 9.1, gli altri soci dovranno esprimere il gradimento con decisione assunta con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino il sessanta per cento (60%) del capitale sociale, non tenendosi conto nel computo della partecipazione di colui che intende alienare. Qualora il gradimento sia negato, al socio alienante spetterà il diritto di recesso ai sensi di legge.

Trasferimento per causa di morte

Art. 10. La partecipazione sociale del socio deceduto si accresce automaticamente in favore degli altri soci in proporzione alla quota da ciascuno detenuta. In tal caso, i soci beneficiari dovranno liquidare la quota agli eredi e/o legatari al valore determinato secondo i criteri stabiliti per l'ipotesi di recesso.

La partecipazione stessa si suddividerà automaticamente tra gli stessi in proporzione alla propria quota di acquisto per causa di morte.

RECESSO DEL SOCIO

Art. 11. Il socio potrà recedere dalla società nei soli casi espressamente e tassativamente indicati dalla legge, alla quale è fatto pieno rinvio per la relativa disciplina.

Il diritto di recesso è esercitato mediante lettera raccomandata che deve essere spedita alla società entro quindici giorni dall'iscrizione nel registro delle imprese della decisione che lo legittima ovvero entro trenta giorni dalla conoscenza da parte del socio del fatto che legittima il recesso, se diverso da una decisione soggetta ad iscrizione nel detto registro imprese.

La lettera deve contenere l'indicazione delle generalità del socio recedente e del domicilio per le comunicazioni inerenti al procedimento.

Il diritto di recesso potrà essere esercitato solo con riferimento all'intera quota posseduta dal socio recedente.

In tutte le ipotesi previste per il caso di recesso, i soci che recedano dalla società hanno diritto di ottenere il rimborso del solo valore nominale della quota di partecipazione sottoscritta, salvo quanto previsto dal D.Lgs. 112/2017.

Il rimborso della partecipazione per cui è stato esercitato il diritto di recesso deve essere eseguito entro centottanta giorni dalla comunicazione del medesimo fatta alla società. Esso potrà avvenire anche mediante acquisto da parte degli altri soci, proporzionalmente alle loro partecipazioni oppure da parte di un terzo concordemente individuato dai

soci medesimi. Qualora ciò non avvenga, il rimborso è

effettuato utilizzando riserve disponibili, o in mancanza riducendo corrispondentemente il capitale in conformità all'art. 2482 c.c., e qualora sulla base di esso non risulti possibile il rimborso della partecipazione del socio receduto, la società viene posta in liquidazione.

Il socio recedente, una volta che la dichiarazione di recesso sia stata comunicata alla società, non potrà revocare la dichiarazione se non con il consenso della società medesima.

DECISIONI DEI SOCI ED ASSEMBLEE

Art. 12. Sono di competenza dei soci le decisioni previste dall'art. 2479 C.C., ivi compresa la nomina degli amministratori.

Le decisioni dei soci, fatto salvo quanto previsto dal successivo articolo 12.9, sono adottate mediante deliberazione assembleare.

Art. 12.1. Il diritto di voto spetta ai soggetti che rivestono la qualità di socio, in proporzione alla quota di partecipazione al capitale sociale.

Art. 12.2. L'assemblea dei soci potrà essere convocata anche al di fuori della sede sociale purché in Italia.

Art. 12.3. Le convocazioni dell'assemblea possono essere fatte a cura degli amministratori con lettera raccomandata (anche a mano), fax o e-mail - idonei a garantire la prova dell'avvenuto ricevimento - spediti ai soci almeno otto giorni prima dell'adunanza, al domicilio o al numero di fax o all'indirizzo di posta elettronica forniti dagli stessi soci. Nello stesso avviso di convocazione dell'assemblea potrà essere fissato un giorno ulteriore per la seconda convocazione.

Sono tuttavia valide le assemblee, anche non convocate come sopra, qualora ad esse partecipi l'intero capitale sociale e tutti gli amministratori ed i sindaci, ove nominati, siano presenti o informati della riunione e nessuno si opponga alla trattazione dell'argomento. A tal fine, l'amministratore o il sindaco che non saranno presenti dovranno, prima della riunione, rilasciare una dichiarazione scritta, da conservarsi agli atti sociali, dalla quale risulti che sono informati della riunione stessa, degli argomenti che verranno discussi o comunque messi in votazione e che non si oppongono alla trattazione degli stessi.

Art. 12.4. L'assemblea deve essere convocata almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio, entro il termine di centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale. L'approvazione del bilancio potrà avvenire entro centottanta giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale quando ricorrono le condizioni di legge.

Art. 12.5. L'assemblea è inoltre convocata quando l'organo

amministrativo lo ritenga opportuno o quando ne sia fatta

richiesta dai soci ai sensi di legge e del presente statuto.

Art. 12.6. I soci possono farsi rappresentare in assemblea da altra persona (anche non socio) mediante delega scritta che dovrà essere conservata dalla società.

Art. 12.7. L'assemblea è presieduta dall'Amministratore Unico ovvero dal Presidente del Consiglio di Amministrazione ove sussista o, in difetto, da persona eletta dall'assemblea. L'assemblea, se lo ritiene, nomina un segretario anche non socio.

Le deliberazioni dell'assemblea sono constatate da processo verbale firmato dal Presidente e, ove nominato, dal segretario.

Nei casi di legge, ed inoltre quando il Presidente lo ritenga opportuno, il verbale viene redatto da un notaio.

Il Presidente dell'assemblea verifica la regolarità della costituzione, accerta l'identità e la legittimazione dei presenti, regola il suo svolgimento ed accerta i risultati delle votazioni; degli esiti di tali accertamenti deve essere dato conto nel verbale.

Art. 12.8. L'assemblea, tanto in prima che in seconda convocazione, è regolarmente costituita con la presenza di tanti soci che rappresentino almeno la metà del capitale sociale e delibera a maggioranza assoluta e, nei casi previsti dai numeri 4) e 5) del secondo comma dell'articolo 2479 c.c., con il voto favorevole dei soci che rappresentino almeno la metà del capitale sociale, salvo che in casi particolari la legge richieda inderogabilmente diverse specifiche maggioranze.

Art. 12.9. Nel caso in cui la decisione dei soci sia adottata mediante consultazione scritta, il testo scritto della stessa, dal quale risulti con chiarezza il relativo argomento, è predisposto da uno o più amministratori o da tanti soci che rappresentano almeno un terzo del capitale. Esso viene sottoposto, a ciascun socio, con comunicazione secondo le seguenti modalità:

- lettera raccomandata o telegramma spediti ai soci, nel domicilio risultante dal registro delle imprese;
- telefax o messaggio di posta elettronica inviati ai soci rispettivamente al numero di fax o all'indirizzo di posta elettronica notificato alla società.

Sarà del pari considerata effettuata la comunicazione ove il testo della decisione sia datato e sottoscritto per presa visione dal socio interpellato.

Il socio interpellato, se lo ritiene, presta il suo consenso sul testo predisposto o altrimenti approvandolo per iscritto.

La decisione si perfeziona validamente quando tutti i soci siano stati interpellati e almeno la maggioranza prescritta abbia espresso e comunicato alla società il proprio consenso

alla decisione proposta.

AMMINISTRAZIONE E RAPPRESENTANZA

Art. 13. La società è amministrata alternativamente, secondo quanto deciso dai soci in sede di nomina, da un Amministratore Unico o da un Consiglio di Amministrazione composto da un minimo di due ad un massimo di cinque componenti oppure da un numero minimo di due ad un massimo di tre amministratori non costituenti un consiglio di amministrazione.

Art. 13.1. Gli amministratori possono essere anche non soci, sono rieleggibili e sono nominati a tempo indeterminato, salvo che l'assemblea non stabilisca un termine. Agli amministratori, in sede di nomina, potrà esser attribuito un compenso professionale per l'espletamento del mandato oltre al rimborso delle spese, in ossequio alla disciplina lavoristica, previdenziale e tributaria in materia.

Art. 13.2. Il Consiglio di Amministrazione o l'Amministratore Unico sono investiti di tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione della società e hanno quindi la facoltà di compiere tutti gli atti che ritengano opportuni per l'attuazione e il raggiungimento degli scopi sociali.

Art. 13.3. Alcuni degli stessi poteri possono essere attribuiti dall'Organo Amministrativo al suo Presidente o ad uno o più Amministratori Delegati. L'organo Amministrativo determinerà il contenuto, i limiti e le modalità di esercizio della delega.

Non possono essere delegate le attribuzioni di cui all'ultimo comma dell'articolo 2475 c.c., nè ogni altra attribuzione che per legge non sia delegabile.

L'organo amministrativo potrà, altresì, nominare procuratori per determinati atti o categorie di atti, nonchè direttori, anche generali.

Art. 13.4. Il Consiglio elegge tra i suoi componenti un Presidente, ove non vi abbiano già provveduto i soci in sede di nomina. Il Consiglio potrà nominare anche un Vice Presidente che sostituisca il Presidente nei casi di assenza o di impedimento, nonchè un segretario, quest'ultimo anche estraneo.

Art. 13.5. Se nel corso dell'esercizio viene meno la maggioranza degli amministratori eletti dall'assemblea, quelli rimasti in carica devono convocare senza indugio l'assemblea perchè provveda alla sostituzione dei mancanti.

Art. 13.6. Il Consiglio si raduna, sia presso la sede della società sia altrove, tutte le volte che il Presidente lo giudichi necessario, o quando ne sia fatta domanda da almeno due dei suoi componenti.

Art. 13.7. Il Consiglio viene convocato dal Presidente mediante lettera raccomandata (anche a mano) spedita almeno otto giorni prima di quello fissato per l'adunanza a ciascun

consigliere o, in caso di urgenza, con avviso inviato con qualunque mezzo idoneo a garantire la prova dell'avvenuto ricevimento almeno tre giorni prima dell'adunanza

Art. 13.8. Per la validità delle deliberazioni del Consiglio si richiede la presenza effettiva della maggioranza dei suoi membri in carica. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti dei presenti.

Art. 13.9. All'amministratore unico, ai componenti il consiglio di amministrazione ed ai singoli amministratori (non costituenti consiglio) spetta il rimborso delle spese sostenute per ragione del loro ufficio; l'assemblea potrà inoltre assegnare loro un'indennità annuale e riconoscere una indennità per la cessazione del rapporto di collaborazione, da costituirsi mediante accantonamenti annuali ovvero mediante apposita polizza assicurativa

Art. 13.10. Nel caso di nomina di più amministratori non costituenti un consiglio, l'amministrazione e la rappresentanza della società di fronte a terzi ed in giudizio spettano, secondo quanto stabilito in sede di nomina:

- o disgiuntamente a ciascun amministratore il quale potrà compiere con firma singola qualunque atto di ordinaria o straordinaria amministrazione, fatta eccezione per quelle operazioni di importo superiore ad euro cinquemila virgola zero zero (5.000,00) per le quali occorre la firma congiunta;
- o congiuntamente a tutti gli amministratori i quali potranno compiere con firma abbinata qualsiasi atto di ordinaria o straordinaria amministrazione.

In caso di mancata indicazione in sede di nomina, i poteri di amministrazione e rappresentanza spetteranno disgiuntamente a ciascun amministratore.

Art. 13.11. Si applica agli amministratori il divieto di concorrenza di cui all'art. 2390 c.c., salvo diversa deliberazione dell'assemblea dei soci.

Art. 13.12. Nei casi in cui l'impresa sociale superi due dei limiti indicati nel primo comma dell'art.2435 bis codice civile ridotti alla metà, i lavoratori ed eventualmente gli utenti dell'impresa sociale potranno nominare almeno un componente sia dell'organo amministrativo che dell'organo di controllo con le modalità previste da apposito regolamento approvato dall'assemblea dei soci, su proposta dell'organo amministrativo.

Art. 13.13. La rappresentanza della società è attribuita al Presidente del Consiglio di Amministrazione ovvero ai singoli amministratori delegati, ove nominati, ovvero all'Amministratore Unico ovvero ad uno o più dei singoli amministratori nominati (e non costituenti un Consiglio).

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione ovvero l'Amministratore Unico o i singoli amministratori nominati, inoltre, rappresentano la società in giudizio con facoltà di

promuovere azioni ed istanze giudiziarie ed amministrative, in ogni grado di giurisdizione ed anche per giudizi di revocazione, e di nominare all'uopo avvocati e procuratori alle liti.

Art. 13.14. Non possono assumere la presidenza dell'impresa sociale rappresentanti degli Enti di cui all'art.4, comma 3, D. Lgs. 112/2017 ossia le società costituite da un unico socio persona fisica, gli enti con scopo di lucro e le amministrazioni pubbliche di cui all'art.1, comma 2, D.Lgs. 165/2001.

ORGANO DI CONTROLLO - REVISORE

Art. 14. La società deve nominare, ai sensi dell'articolo 10 D.Lgs. 112/2017, un organo di controllo interno, che secondo quanto stabilito dai soci in occasione della nomina, potrà essere costituito da un sindaco unico o da un collegio sindacale composto da tre membri effettivi e due supplenti.

Art. 14.1 Qualora, fuori dai casi di obbligatorietà dello stesso (comma 5 art. 10 d.Lgs. 112/2017), la società nomini per la revisione legale dei conti un revisore, questi deve essere iscritto nell'apposito registro.

Ove nominato si applicano al revisore tutte le norme previste per lo stesso in materia di società per azioni.

SCRITTURE CONTABILI

Art. 15. L'impresa sociale deve tenere il libro giornale e il libro degli inventari in conformità alle disposizioni del codice civile applicabili, e deve redigere e depositare presso il Registro delle Imprese il bilancio di esercizio redatto, a seconda dei casi, ai sensi degli articoli 2423 e seguenti, 2435 bis o 2435.

BILANCIO ED UTILI

Art. 16. Gli esercizi sociali si chiudono al trentuno dicembre di ogni anno. Alla fine di ogni esercizio gli amministratori procedono alla formazione del Bilancio di esercizio ai sensi di legge.

Il bilancio deve essere presentato all'assemblea dei soci per l'approvazione entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale ovvero centottanta giorni qualora ricorrano le condizioni di cui all'ultimo comma dell'art. 2364 c.c..

Gli utili netti risultanti dal bilancio, dedotto almeno il 5% (cinque per cento) da destinare a riserva legale fino a che questa non abbia raggiunto il quinto del capitale, o gli avanzi di gestione sono destinati allo svolgimento dell'attività statutaria o ad incremento del patrimonio.

E' vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominati a fondatori, soci o associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di qualsiasi altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto, salvo le eccezioni

previste all'art.3 del Decreto Legislativo 112/2017.

L'organo amministrativo deve, inoltre, redigere il bilancio sociale ai sensi dell'art. 9 comma 2 del D.lgs 112/2017. Il bilancio sociale deve essere depositato presso il registro delle imprese e pubblicato nel sito internet della società.

SOCI MOROSI

Art. 17. I Soci non in regola con i versamenti del capitale sottoscritto o con i conferimenti dovuti, possono essere esclusi dalla società, una volta esperito infruttuosamente il seguente iter procedurale da parte dell'organo amministrativo:

- a) Invito scritto ai soci a versare quanto necessario a copertura totale dei conferimenti sottoscritti o a conferire quanto si sono obbligati, fissando un congruo termine in proposito;
- b) Decorso 30 giorni dal termine fissato nell'invito in cui sopra, invio ai soci non adempienti una diffida, con un termine di 30 giorni dal suo ricevimento per adempiere;
- c) Decorso inutilmente anche il termine di cui sopra, l'organo amministrativo avvia la procedura prevista dall'art. 2466 - 2° comma - c.c.;
- d) In caso di infruttuosità della vendita, i soci morosi sono esclusi dalla società - mediante apposita deliberazione assembleare - ed il capitale sociale è corrispondentemente ridotto.

Si applica l'art. 2466 ultimo comma c.c.

Tutti gli atti ed i provvedimenti previsti dai commi precedenti devono essere portati a conoscenza dei soci inadempienti con mezzi idonei, raccomandata a.r., notifica attraverso ufficiale giudiziario o corriere privato, telegramma.

I soci morosi non possono esercitare il diritto di voto.

Ai soci esclusi per morosità possono essere richiesti i maggiori danni sofferti dalla società a ciò imputabili.

QUALITA' DI SOCIO

Art. 18. Ai fini del presente statuto è socio colui che risulta tale in base alle risultanze del Registro delle Imprese ovvero colui che giustifichi tale qualità esibendo un titolo di acquisto debitamente depositato al Registro Imprese.

COINVOLGIMENTO DEI LAVORATORI E DEI DESTINATARI DELLE ATTIVITA'

Art. 19. Ai sensi dell'art.11 del d. lgs. 112/2017 verrà predisposto a cura dell'organo amministrativo ed approvato dall'assemblea un apposito regolamento per disciplinare adeguate forme di coinvolgimento dei lavoratori e degli utenti e di altri soggetti direttamente interessati alle attività della società.

In ogni caso i lavoratori e gli utenti anche tramite loro

rappresentanti, potranno partecipare, senza diritto di voto, alle assemblee dei soci convocate per l'approvazione del bilancio annuale e per le deliberazioni relative ai contratti di lavoro dei dipendenti o a tematiche che riguardano o impattano sui lavoratori.

In caso di superamento da parte della società di due dei limiti indicati nel primo comma dell'articolo 2435-bis c.c. ridotti della metà, i lavoratori potranno nominare un componente sia dell'organo di amministrazione sia dell'organo di controllo.

TRASFORMAZIONE, FUSIONE, SCISSIONE, CESSIONE DI AZIENDA

Art. 20. Agli atti di trasformazione, fusione, scissione e cessione d'azienda si applica quanto previsto dall'art.12 del d. lgs. 112/2017.

SCIoglimento

Art. 21. Addivenendosi in qualunque tempo e per qualsiasi causa allo scioglimento della società, l'assemblea stabilisce le modalità della liquidazione e nomina uno o più liquidatori anche non soci, determinandone i poteri.

In caso di scioglimento volontario dell'ente o di perdita volontaria della qualifica di impresa sociale, il patrimonio residuo - dedotto il capitale effettivamente versato dai soci, eventualmente rivalutato o aumentato - e i dividendi deliberati e non distribuiti nei limiti di cui all'art.3, comma 3, D. Lgs. 112/2017, è devoluto ad altri enti del Terzo Settore costituiti ed operanti da almeno tre anni o ai fondi di cui all'art.16, comma 1 del citato Decreto, secondo le norme di funzionamento.

CLAUSOLA COMPROMISSORIA

Art. 22. Tutte le controversie che dovessero insorgere tra i soci nonché tra la società e i soci in relazione al rapporto sociale o all'interpretazione e all'esecuzione del presente statuto e delle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali, quelle promosse da amministratori, liquidatori e sindaci ovvero nei loro confronti, ad eccezione delle controversie nelle quali la legge preveda l'intervento obbligatorio del Pubblico Ministero, verranno deferite da un Arbitro Unico nominato dal Presidente del Tribunale del luogo in cui ha sede la società.

L'Arbitro giudicherà secondo equità e senza formalità e il suo giudizio sarà inappellabile, salvo quanto disposto dal Decreto legislativo 17 gennaio 2003, n.5.

RINVIO - DISPOSIZIONI FINALI

Art. 23. Per tutto quanto non espressamente contemplato nel presente statuto varranno le disposizioni di Legge vigenti, in particolar modo al Decreto Legislativo 112/2017.

IN ORIGINALE FIRMATO:

PIETRO CARENA

GIUSEPPE GIANELLI NOTAIO

Imposta di bollo assolta mediante M.U.I. ai sensi del D.M.
22 febbraio 2007.

Copia su supporto informatico conforme all'originale del
documento su supporto cartaceo, ai sensi dell'articolo 22,
comma 1 del D.Lgs. n. 82/2005, che si trasmette ad uso del
Registro delle Imprese.
Torino, 20 ottobre 2020.